

2023/2024



I.I.S. "Augusto Righi"

Dirigente Scolastico

Avv. Maria Daniela Musarella



I.T.S. "A. Righi"



M. I. M.



Unione Europea

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "AUGUSTO RIGHI"

Settore Tecnologico

Indirizzi Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica(Aeronautico)

CON SEDE ASSOCIATA ITAS "M. GUERRISI" REGGIO CAL.

Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie

sito web d'Istituto

REGOLAMENTO DI ISTITUTO a.s. 2023-2024

(Delibera CI n.)

PREMESSA

1. Il presente Regolamento d'Istituto si offre come strumento per garantire a tutte le componenti dell'I.S. "A. Righi" di Reggio Calabria la partecipazione piena e attiva alle scelte culturali, educative, organizzative, attraverso il rispetto dei reciproci diritti e doveri.
2. Il presente Regolamento debitamente recepisce anche tutte le prescrizioni governative relative alle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici riportate nel documento "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS.CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2023-24)", Circolare del Ministero della Salute 51961 del 31/12/2022
3. Le indicazioni presenti nel citato protocollo sono da intendersi prescrittive nei confronti di tutti i soggetti richiamati, ciascuno per gli ambiti di competenza, e la mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
4. L' I.I.S. "A. Righi" condivide e fa propri i principi ispiratori dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" e si impegna a rispettare e fare rispettare diritti e doveri sanciti dall'ordinamento giuridico in vigore, di cui al D.P.R. n. 249 del 24 Giugno 1998.
5. L' I.I.S. "A. Righi" fornisce a tutte le sue componenti, all'inizio di ogni anno scolastico, il Piano dell'Offerta Formativa.
6. Il "*Patto Educativo di Corresponsabilità*" tra scuola e famiglie, che scaturisce dal presente Regolamento, segnala e sottolinea la necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani generazioni. Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori degli studenti e -per parte loro - i genitori dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell'istituzione scolastica.

CAPO I - DIRITTI

Art. 1. Diritti dello Studente

Lo Studente ha il diritto ad un ambiente pluralistico ed inclusivo, ad un servizio educativo-didattico di qualità favorevole allo sviluppo integrale della persona, a servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica; ha diritto ad essere informato sul suo andamento didattico in modo puntuale e trasparente, attraverso il

voto/punteggio assegnatogli dai Docenti, per poter autovalutarsi ed apportare gli utili correttivi al proprio impegno scolastico e al proprio metodo di studio; ha diritto ad offerte formative aggiuntive e integrative.

Art. 2. Lo Studente ha il diritto di ricevere informazioni e partecipare ad iniziative educative utili per il mantenimento di un buono stato di salute. In particolare, lo Studente ha diritto a ricevere tutte le informazioni circa le disposizioni di sicurezza delle Autorità per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, anche mediante la consegna e/o affissione all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici di appositi depliant e infografiche.

Art. 3. Agli Studenti è consentito lo svolgimento di Assemblee Studentesche secondo le modalità previste nei successivi artt. 14, 15, 16, 17.

Art. 4. Diritti delle Famiglie

La Famiglia ha il diritto di essere informata sull'andamento didattico e sul comportamento dei propri figli, secondo le linee definite nel Collegio dei Docenti e le modalità indicate da ciascun Consiglio di Classe; ha diritto al rilascio di una password riservata per l'accesso al registro online nel quale sono riportati gli argomenti trattati dal docente, i compiti assegnati per casa, le esercitazioni in classe, le verifiche scritte/orali/grafiche/pratiche, le valutazioni nelle singole discipline, le assenze giornaliere e i ritardi dello studente, le uscite anticipate per assenza del docente della quinta ora di lezione ecc.; ha diritto al rilascio di credenziali riservate per l'accesso alla sezione del registro online sulla quale vanno giustificate le assenze e i ritardi dell'alunno e richieste le uscite anticipate dello stesso, anche mediante una persona formalmente delegata a rilevarlo.

Art. 5. Diritti di tutte le componenti della scuola

Diritto di associazione: Tutte le componenti della scuola hanno il diritto di organizzarsi liberamente in associazione secondo le modalità previste negli Artt. 18, 20, 21.

CAPO II - DOVERI

Art. 6. Doveri dello Studente

Lo studente ha il dovere di frequentare regolarmente la scuola e di impegnarsi assiduamente nello studio, per garantirsi, con la costanza e il continuo esercizio, il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici utili allo sviluppo della sua coscienza critica e all'acquisizione delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi e/o l'immissione nel mondo del lavoro.

Art. 7. Lo Studente deve:

- a) Attenersi alle seguenti disposizioni, in conformità al documento “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS.CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2023-24)”,:
- Automonitorare costantemente le proprie condizioni di salute e, in particolare, misurare la temperatura corporea al proprio domicilio, prima dell’accesso ai locali scolastici;
 - rispettare l’orario di ingresso scolastico, consentito a partire dalle ore 08:00 ;
 - non creare assembramento nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto;
 - entrare e uscire dall’Istituto seguendo i percorsi di entrata/uscita previsti dal Piano di Sicurezza dell’Istituito ed indicati da apposita cartellonistica;
 - igienizzare frequentemente le mani, utilizzando i dispenser disponibili nei corridoi e in ogni aula (è consigliabile anche portare una boccetta di disinfettante personale);
 - limitare le occasioni di uscita dall’aula ai casi di stretta necessità, uscendo uno per volta e solo una volta nel corso della mattinata, dietro autorizzazione del docente;
 - uscire immediatamente dall’Istituto al termine delle lezioni del proprio turno, in quanto non è consentita la permanenza e la consumazione di pasti, anche veloci, nei locali dell’istituto, in attesa di eventuali lezioni aggiuntive;
 - in caso di rilevazione di sintomi di grave entità compatibili con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37,5°, rimanere al proprio domicilio e contattare il medico curante; in caso di sintomatologia lieve, in assenza di febbre, è possibile partecipare in presenza alle lezioni, avendo cura di indossare una mascherina chirurgica o FFP2.
 - in caso di rilevazione di sintomi compatibili con COVID-19 in classe, riferire immediatamente il sintomo al docente in orario di lezione, per rientrare al proprio domicilio; in caso di sintomatologia lieve, in assenza di febbre, è possibile rimanere in classe, avendo cura di indossare una mascherina chirurgica o FFP2.
 - per le assenze superiori a cinque giorni consecutivi, compresi i giorni festivi intermedi, presentare, oltre alla giustificazione sull’apposita sezione del registro online, il certificato medico di riammissione/guarigione (nel caso ne sia sprovvisto, lo studente non potrà essere riammesso a scuola). Il certificato medico ai fini della riammissione a scuola non sarà richiesto solo nel caso in cui l’assenza prolungata non sia dovuta a problemi di salute.

- per le assenze dovute a motivi di salute inferiori a cinque giorni, il genitore giustificherà regolarmente nell'apposita sezione del registro online; nel caso in cui l'assenza sia dovuta a Covid-19, occorre inviare al coordinatore di classe l'esito negativo di un tampone antigenico (non domestico) o molecolare;
 - per le assenze dovute a motivi personali, è sufficiente la giustificazione sull'apposita sezione del registro online;
 - le modalità sopra esposte di giustificazione delle assenze sono valide anche per gli studenti maggiorenni, per i quali occorre sempre la giustificazione sul registro elettronico a cura dei genitori.
- b) Essere puntuale e assiduo alle lezioni e giustificare formalmente le assenze secondo le modalità previste nell'art. 13;
 - c) Mantenere in ogni momento della vita didattica un comportamento ed un linguaggio educato e corretto ed un abbigliamento consono all'ambiente;
 - d) In caso di uscita anticipata, essere prelevato esclusivamente da chi esercita su di lui la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, ovvero da persona da questi formalmente delegata ad hoc e per iscritto con comunicazione tramite email da effettuarsi presso la segreteria della scuola;
 - e) Studiare sistematicamente;
 - f) Evitare di sottrarsi alle verifiche senza un valido motivo;
 - g) Svolgere autonomamente i compiti in classe assegnati dai docenti, a meno che non si tratti di lavori di gruppo: l'eventuale trasgressione della norma comporta un provvedimento disciplinare e la valutazione minima (2/10) per la prova dalla quale è evincibile che l'alunno, eludendo la sorveglianza dell'insegnante, ha copiato da altro testo, per mezzo di un supporto elettronico o da un compagno; nel caso si trovino due o più compiti identici il docente può assegnare a tutti i compiti in oggetto la votazione di 2/10;
 - h) Rispettare tutti coloro che operano nella scuola: il dirigente, i docenti, il personale ATA;
 - i) Avere capacità di autocontrollo in caso di assenza del docente;
 - j) Non fumare nei locali scolastici, pertinenze incluse;
 - k) Utilizzare all'interno dell'edificio scolastico il cellulare - ed apparecchiature elettroniche ad esso assimilabili - solo se espressamente autorizzato dal docente;
 - l) Avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di mantenere accogliente e funzionale l'ambiente scolastico, ponendo rimedio alle conseguenze dell'inosservanza del regolamento;
 - m) Comportarsi in modo corretto in classe, durante le visite guidate ed i viaggi di istruzione, secondo le modalità previste nel Regolamento per le attività residenziali e di studio;
 - n) Contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte;
 - o) Utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola secondo le regole e le procedure prescritte e tutte le norme di sicurezza.
 - p) Informare i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze;
 - q) Informare quotidianamente la famiglia della pubblicazione sul sito web dell'Istituto di circolari dirigenziali rivolte per conoscenza ai Genitori;
 - r) Risarcire i danni causati agli arredi e alle attrezzature (il risarcimento può anche essere richiesto a gruppi o a classi di studenti secondo personale responsabilità).
- I frequenti ritardi, le reiterate assenze individuali e collettive incideranno negativamente sulla valutazione della condotta.
 - Qualora non presenti la giustificazione dell'assenza, lo studente viene comunque ammesso a scuola; dopo due annotazioni disciplinari relative alla mancata presentazione della giustificazione, il coordinatore di classe segnalerà il caso al Dirigente e l'alunno, accompagnato dai genitori, sarà riammesso in classe solo previa autorizzazione del Dirigente o dei suoi Collaboratori delegati. Il D. S. potrà comunque valutare situazioni specifiche che motivino la temporanea mancanza della giustificazione.

Art. 8. Doveri della Famiglia

La Famiglia, quale componente fondamentale della scuola e in quanto responsabile dell'armonico sviluppo psico-fisico degli Studenti, ha il dovere di:

- a) Essere a conoscenza delle vigenti misure di contenimento del contagio da COVID-19 di carattere nazionale e regionale;
- b) Attenersi a tutte le disposizioni contenute nel documento “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS.CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2023-24)”, in particolare alle seguenti:
- monitorare costantemente le condizioni di salute del figlio/a, anche avvalendosi del supporto del MMG o del PLS;
 - misurare allo studente la temperatura corporea ogni mattina;
 - in caso di rilevazione di temperatura corporea superiore a 37.5°C, o di altri sintomi di grave entità compatibili con COVID-19, avvisare la scuola tramite l'apposita sezione del registro online ed avvisare il medico curante per avviare un corretto iter diagnostico;
 - essere consapevole ed accettare che lo studente potrebbe essere sottoposto a misurazione della temperatura con termometro senza contatto all'ingresso o durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza di sintomi compatibili con COVID-19;
 - rendersi reperibile in caso il figlio dovesse manifestare a scuola sintomatologia grave compatibile con COVID-19, in quanto sarà necessario prelevare da scuola in tempi brevi: è possibile anche depositare preventivamente presso la segreteria didattica dell'Istituto la delega ad una persona di fiducia che, all'occorrenza, sia autorizzata a rilevare lo studente (si ribadisce che, così come per qualsiasi altro motivo di salute, in caso di sintomatologia COVID-19 neanche allo studente maggiorenne viene consentito uscire da scuola autonomamente);
 - contattare il medico curante in caso di rilevazione di sintomi compatibili con COVID-19, sia a casa sia a scuola;
 - terminata la sintomatologia, chiedere al medico curante apposita certificazione medica che autorizza il rientro a seguito del percorso diagnostico e terapeutico per la prevenzione COVID-19, tenendo presente che non saranno assolutamente ammessi a scuola studenti assenti nei giorni precedenti per sintomatologia compatibile con COVID-19, rilevata o a casa o a scuola, sprovvisti di certificazione medica o di autocertificazione corredata da documento di riconoscimento, in cui si dichiara che il PLS o il MMG non ha ritenuto opportuno avviare l'iter diagnostico;
 - essere consapevole che la frequenza comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste dalle normative vigenti, tra cui l'opportunità di indossare la mascherina chirurgica o FFP”, in caso di rilevazione di sintomatologia lieve compatibile con COVID-19;
- c) Conoscere l'offerta formativa dell'Istituto e il Regolamento d'Istituto;
- d) Tenersi aggiornata sull'attività scolastica dei propri figli, documentandosi sul profitto in ciascuna disciplina nelle forme e nelle modalità previste: registro online, ricevimento dei genitori, incontri scuola-famiglia;
- e) Controllare sul registro online il diario, mediante la password personale per accedere via web al profilo scolastico del proprio figlio, le lezioni, i voti nelle singole discipline, i compiti assegnati, le assenze giornalieri e le relative giustificazioni, i ritardi, le eventuali note disciplinari;
- f) Assicurare la frequenza e la puntualità dello studente alle lezioni;
- g) Giustificare le assenze ed i ritardi dello studente tramite il registro elettronico;
- h) Richiedere personalmente l'uscita anticipata per impegni sportivi (solo per studente tesserato, impegnato in attività agonistica), in quanto la scuola non accetterà richieste formulate da terzi;
- i) Segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, ove necessario, idonei provvedimenti e strategie per il recupero del disagio;
- j) Limitare le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi dall'Istituto;
- k) Risarcire la scuola per eventuali danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi, conseguenti a comportamenti non adeguati;
- l) Leggere sistematicamente sul sito web dell'Istituto le circolari dirigenziali indirizzate per conoscenza alla componente;
- m) Collaborare con i docenti, anche motivando responsabilmente le assenze dei figli dalle lezioni;
- n) Prendere atto che, al fine di promuovere metodologie didattiche coinvolgenti ed innovative, è previsto presso tale Istituto l'utilizzo di appositi strumenti digitali e/o piattaforme informatiche, Google Workspace for Education (pacchetto base e servizi aggiuntivi ritenuti utili ai fini didattici) finalizzati

esclusivamente alla produzione e condivisione di contenuti didattici, per garantire la continuità formativa ed assicurare il fondamentale diritto all'istruzione, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9. Doveri dei Docenti

Il Docente deve:

- a) Rispettare doveri e diritti definiti nel contratto di lavoro a cui questa scuola si attiene ed ispirare la propria azione didattica al P.T.O.F. deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;
- b) Attenersi a tutte le disposizioni contenute nel documento "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS.CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2023-24)", in particolare alle seguenti:
 - igienizzare frequentemente le mani, utilizzando i dispenser disponibili nei corridoi e in ogni aula (è consigliabile anche portare una boccetta di disinfettante personale);
 - farsi trovare in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, in apertura del turno antimeridiano o di quello pomeridiano;
 - accertarsi che venga avvisata la famiglia dello studente che presenti sintomi compatibili con COVID-19, affinché provvedano a rilevare l'allievo nel minor tempo possibile;
 - rimanere al proprio domicilio e contattare il medico curante per seguire l'iter diagnostico previsto in caso rilevasse a casa temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi personali compatibili con COVID-19;
 - comunicare alla scuola la propria sintomatologia e rientrare subito al proprio domicilio in caso dovesse accusare in ambiente scolastico sintomi compatibili con COVID-19.
- c) Garantire un ambiente pluralistico ed inclusivo e un servizio educativo-didattico di qualità, favorevole allo sviluppo integrale della persona;
- d) Garantire i presupposti di una costante alleanza educativa scuola-famiglia;
- e) Attivare strategie metodologico-didattiche funzionali ai livelli di apprendimento della classe;
- f) Adoperarsi affinché ogni alunno acquisisca le competenze cognitive previste dal contratto formativo affinché siano raggiunti gli obiettivi prefissati dal P.T.O.F.;
- g) Collaborare con i colleghi impegnati nei vari dipartimenti o alla realizzazione dei diversi "progetti" regolarmente approvati in sede collegiale;
- h) Promuovere iniziative per il recupero degli alunni in situazioni di svantaggio;
- i) Consentire una equilibrata distribuzione fra le diverse materie dei compiti assegnati per casa, tenendo presenti le altre attività formative extrascolastiche svolte dai ragazzi;
- j) Annotare gli argomenti della lezione ed assegnare i compiti per casa tanto sul registro cartaceo che sul registro online, immancabilmente nel corso della lezione;
- k) Assegnare i compiti in classe dopo un congruo numero di esercitazioni;
- l) All'alunno assente ad una delle verifiche scritte quadrimestrali deliberate dal Collegio dei Docenti, far recuperare il compito in classe nell'occasione immediatamente successiva;
- m) Consegnare alla classe gli elaborati scritti - corretti e valutati - entro 20 giorni dallo svolgimento;
- n) Annullare la verifica scritta quando si registri il 70% di valutazioni di insufficienza;
- o) Tenere presente che la eventuale verifica scritta per una materia orale va ad aggiungersi, e non a sostituirsi, alla verifica orale;
- p) Effettuare le verifiche orali solo sugli argomenti effettivamente spiegati;
- q) Iniziare la verifica orale e completarla (con una valutazione da registrare in tempo reale) nella stessa giornata;
- r) Svolgere la spiegazione di ciascun argomento senza ricorrere all'ausilio del discente;
- s) Far utilizzare ai propri alunni i libri di testo deliberati dal Collegio dei Docenti;
- t) Chiarire ai ragazzi i criteri di valutazione degli apprendimenti riportati nel P.T.O.F. d'Istituto;
- u) Dare lettura delle circolari pubblicate sul sito web dell'Istituto, anche utilizzando lo smartphone personale, ed annotare sul registro online l'avvenuta comunicazione (Il docente Coordinatore dà lettura delle circolari di carattere generale; i docenti delle singole discipline danno lettura delle comunicazioni relative alle iniziative dei dipartimenti disciplinari);
- v) Garantire una valutazione tempestiva e trasparente, volta ad aiutare i ragazzi a riflettere sulle eventuali

- lacune;
- w) Tenere costantemente aggiornato, con gli esiti di apprendimento degli alunni, il registro elettronico, al quale le famiglie potranno accedere tramite la password riservata assegnata dalla scuola;
 - x) Nell'impossibilità di connettersi ad internet, appuntare su cartaceo le assenze, i voti, gli argomenti delle lezioni ecc. che egli dovrà riportare regolarmente sul registro online non appena sarà stata ripristinata la connessione;
 - y) Adoperarsi attivamente durante le fasi di scrutinio per predisporre insieme al coordinatore la documentazione necessaria;
 - z) Mantenere il segreto d'ufficio circa le informazioni riservate riguardanti gli alunni;
 - aa) il docente coordinatore del CdC deve segnalare in presidenza eventuali casi di assenze numerose o periodiche degli studenti (si ricorda in merito l'obbligo di denuncia in caso di alunni del primo biennio: prevenzione della dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo);
 - bb) Convocare, anche in modalità a distanza, le famiglie nei casi di assenze sistematiche degli alunni e nei casi di loro demotivazione sul piano dell'apprendimento;
 - cc) Garantire, secondo la calendarizzazione annuale degli appuntamenti programmata collegialmente, le seguenti modalità di ricevimento dei genitori: colloqui mensili; colloqui quadrimestrali pomeridiani (i genitori possono, inoltre, richiedere il colloquio con un docente per il tramite del docente coordinatore);
 - dd) Provvedere, anche a cura del coordinatore, alla convocazione formale dei genitori nei casi di gravi insufficienze disciplinari o di sofferenza psicologica;
 - ee) Astenersi da ogni commento con la classe sull'operato di un altro docente;
 - ff) Adottare un abbigliamento consono al contesto e sollecitare gli allievi a fare altrettanto;
 - ii) Mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell'uso dei canali sociali informatici (CCNL 2016/2018, Art. 11 - Obblighi del dipendente, comma 4-d);
 - jj) Adoperarsi affinché l'immagine esterna dell'istituto corrisponda all'impegno quotidianamente profuso dall'intera comunità scolastica.

Art. 10. Doveri del personale docente, non docente, studenti, loro familiari e di chiunque altro operi all'interno dell'Istituto:

Rispettare i regolamenti adottati dall'Istituto, ivi comprese le misure di contrasto e contenimento del Covid-19; indossare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico; informare tempestivamente la Dirigenza di infrazioni al regolamento di Istituto, in qualsiasi momento vengano riscontrate; segnalare tempestivamente ai Docenti situazioni di pericolo, soprattutto se riferite a Studenti, non fumare nei locali della scuola, pertinenze incluse; rispettare le persone ed i loro ruoli; rispettare le strutture scolastiche.

CAPO III - DIVIETI

Art. 11. Divieti del personale docente, non docente, Studenti, loro familiari e chiunque altro operi all'interno dell'Istituto:

- a. È vietato il fumo in qualsiasi spazio della scuola (questo divieto vale anche per le sigarette elettroniche).
- b. È vietato utilizzare il cellulare durante le attività didattiche; l'utilizzo è consentito solo per motivi didattici concordati con l'insegnante (es.: acquisizione di documentazione durante un'attività di laboratorio) o motivi urgenti e gravi. All'uopo, onde evitare che tale strumento possa costituire distrazione dalla proficua partecipazione alla lezione, gli studenti dovranno tenere il telefono cellulare spento e custodito nel proprio zaino o cartella.

CAPO IV - NORME CHE REGOLANO IL COMPORTAMENTO NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Art. 12. Entrate e uscite

L'ingresso, la permanenza nella scuola e l'uscita sono regolati nel rispetto delle norme di sicurezza secondo le seguenti modalità:

A.1)- Le attività didattiche hanno inizio alle ore 8:10 e terminano alle ore 12:50, oppure alle ore 13:40. I docenti in servizio alla prima ora di lezione dovranno trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

B.1)- Alle ore 08:05, al primo suono della campanella, gli alunni potranno entrare a scuola e raggiungere la propria aula. I percorsi di entrata/uscita sono regolamentati e sono indicati da apposita segnaletica.

C.1)- Gli ingressi in ritardo sono così regolati:

- dalle ore 08.10 alle 08.20 gli studenti saranno ammessi in classe dal docente titolare dell'ora, che annoterà il ritardo sul registro online, sotto la voce "ritardo breve";
- dopo le ore 08.20 gli alunni potranno essere ammessi in classe alla seconda ora ;
- i ritardi vanno giustificati dai genitori tramite l'apposita sezione del registro online;
- il docente coordinatore di classe effettuerà controlli settimanali e, in caso di ritardi abituali, dovrà convocare i genitori, anche in modalità a distanza.

D.1)- Le uscite anticipate sono così regolate:

- tutti gli studenti potranno essere autorizzati all'uscita anticipata solo se prelevati da scuola dai genitori o da persone da loro di volta in volta formalmente delegate tramite email da inviare alla segreteria della scuola al mattino entro la prima ora, indicando nella stessa comunicazione le generalità complete e gli estremi del documento d'identità; i collaboratori provvederanno poi ad avvisare l'allievo direttamente in classe e il docente dell'ora riporterà sul registro online l'uscita anticipata;
- per quanto riguarda gli studenti maggiorenni, questi potranno uscire dalla scuola su richiesta formulata per iscritto, da inviare alla segreteria entro la prima ora; quest'ultima effettuerà tempestiva comunicazione della richiesta alla famiglia tramite email; i collaboratori stessi provvederanno poi ad avvisare l'allievo direttamente in classe e il docente dell'ora riporterà sul registro online l'uscita anticipata;
- le uscite anticipate dalla classe per assenza del docente dell'ultima ora di lezione saranno comunicate alle famiglie mediante il registro online sia per le classi del biennio che del triennio.

E.1)- Il numero di ingressi in ritardo e quello delle uscite anticipate se superiori all'1% del monte ore annuale complessivo, incideranno negativamente sul voto finale di valutazione del comportamento.

Sono esclusi dall'applicazione della norma suddetta: gli studenti pendolari; gli studenti che esibiscono certificazione ospedaliera; gli studenti in uscita anticipata da scuola a seguito di rilevazione di sintomi compatibili con il Covid-19; gli studenti impegnati in gare sportive certificate da società sportive affiliate al Coni, con calendarizzazione delle gare esibita al coordinatore di classe con almeno sette giorni di anticipo.

Nel computo del monte ore annuale degli ingressi in ritardo e delle uscite anticipate non saranno prese in considerazione certificazioni rilasciate dal medico curante.

F.1)- L'irregolare frequenza degli alunni, non giustificata da situazioni adeguatamente documentate, deve essere formalmente comunicata dal Coordinatore di classe con tempestività al Dirigente per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente che in caso di recidiva, convocherà i genitori.

Art. 13. Assenze

1. In caso di assenza, il genitore deve giustificarla entro l'inizio della prima ora di lezione del giorno del rientro in classe dell'alunno tramite l'apposita sezione del registro online; in caso di mancata giustificazione l'alunno verrà comunque ammesso a scuola e la sua posizione sarà annotata sul registro di classe a cura del docente dell'ora, se la mancanza si ripete, al secondo giorno consecutivo, il coordinatore di classe segnalerà il caso al responsabile di plesso e la famiglia verrà avvisata dalla Segreteria delle conseguenti penalizzazioni sulla valutazione del comportamento dell'alunno interessato. Sarà cura del D. S., dei suoi Collaboratori delegati e dei Coordinatori di classe informare le famiglie nei casi ritenuti degni di nota.
2. Sarà onere dei genitori, al fine di consentire loro una puntuale verifica della frequenza scolastica dell'alunno/a, giustificare tramite registro online le assenze dei loro figli/e anche se maggiorenni.
3. Per le assenze dovute a motivi personali, è sufficiente la giustificazione sull'apposita sezione del registro elettronico.
4. Per le assenze dovute a motivi di salute superiori a cinque giorni consecutivi, compresi i giorni festivi intermedi gli studenti, oltre alla giustificazione sull'apposita sezione del registro online, dovranno presentare il certificato medico di riammissione/guarigione; nel caso ne sia sprovvisto, lo studente non potrà essere

riammesso a scuola a tutela della salute degli altri studenti e del personale scolastico.

5. Per le assenze dovute a motivi di salute inferiori a cinque giorni, il genitore giustificherà regolarmente nell'apposita sezione del registro online, ma avrà cura anche di inviare al coordinatore di classe l'autocertificazione, corredata da copia del documento di identità, oppure certificato medico di riammissione, oppure tampone molecolare o antigenico negativo.
6. Nel caso di assenza conseguente a rilevazione - a casa o a scuola - di sintomi compatibili con il Covid-19, per la riammissione a scuola è obbligatoria la presentazione della certificazione medica che autorizza il rientro a seguito del percorso diagnostico e terapeutico per la prevenzione del Covid-19, oppure di autocertificazione, corredata da documento di riconoscimento, in cui si dichiara che il PLS o il MMG non ha ritenuto opportuno avviare l'iter diagnostico.
7. Le assenze collettive (cioè, quelle che riguardino più della metà della classe) sono da ritenersi arbitrarie e, come tali, dovranno essere giustificate tramite le modalità indicate dal coordinatore.
8. Le reiterate assenze individuali e collettive incideranno negativamente sulla valutazione della condotta.
9. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, valuterà la frequenza scolastica in funzione dell'attribuzione del voto di condotta e la promozione alla classe successiva potrebbe essere compromessa se l'alunno abbia superato i 50 giorni di assenza; dal computo delle assenze vanno escluse le assenze dovute a malattia anche da Covid-19, certificata; nel computo vanno aggiunte, invece, le ore di entrata in ritardo o di uscita in anticipo (ove il numero di ore sia pari a cinque , e s s e v e r r a n n o computate come un giorno di assenza).
10. Se il numero di ingressi alla seconda ora e quello delle uscite anticipate supera il 1% del monte ore quadrimestrale, 2% del monte ore annuale esso, in sede di scrutinio intermedio e finale, inciderà negativamente sul voto di valutazione del comportamento. Sono esclusi dal computo: gli studenti pendolari; gli studenti che esibiscono certificazioni ospedaliere; gli studenti impegnati in gare sportive, certificate da società affiliate al Coni, con calendarizzazione da depositare in segreteria didattica con almeno sette giorni di anticipo. Ai fini del computo il numero degli ingressi alla seconda ora e quello delle uscite anticipate, non saranno presi in considerazione certificazioni rilasciate dal medico curante.
11. Le astensioni dalle lezioni conseguenti alla partecipazione a manifestazioni di rilevanza almeno cittadina dovranno essere comunicate dai Rappresentanti d'Istituto o di Classe con almeno tre giorni di preavviso alla Dirigenza, che si riserva di valutare le motivazioni delle assenze al fine di concedere eventuali deroghe al precedente punto 2). In tutti i casi, le assenze effettuate in seguito a manifestazione dovranno essere annotate sul registro online, nello spazio riservato alle comunicazioni scuola-famiglia dello Studente.

Art. 14. Rappresentanti degli alunni

a. Rappresentanti di classe degli alunni:

Le votazioni dei rappresentanti di classe devono avvenire per scrutinio segreto. I rappresentanti hanno il compito di:

1. presiedere o fungere da segretario durante lo svolgimento delle Assemblee di Classe;
2. partecipare ai Consigli di Classe ove se ne richieda la presenza;
3. svolgere una funzione di collegamento e portavoce tra la classe e gli uffici di Dirigenza e di Segreteria;
4. consultare formalmente la Classe per ogni decisione che la riguardi;
5. partecipare al Comitato Studentesco;
6. nel caso di imprevista assenza dell'insegnante, avvisare la Dirigenza e organizzare l'attività della classe al fine di non disturbare le attività scolastiche in corso.

I rappresentanti possono inoltre chiedere al Coordinatore che la seduta del Consiglio di Classe sia "allargata" a tutti i componenti della classe stessa. Il Coordinatore valuterà la necessità di un Consiglio allargato che, si ricorda, consente agli studenti della classe di avere con tutti i docenti un dialogo diretto, completo e costruttivo sui problemi della classe stessa.

b. Rappresentanti d'Istituto

Le elezioni dei rappresentanti d'Istituto si svolgeranno secondo il calendario che sarà appositamente diramato dal competente Ministero.

La nomina ufficiale dei Rappresentanti d'Istituto dovrà essere redatta dal Dirigente e consegnata agli interessati entro 5 giorni dalla votazione. I rappresentanti hanno il diritto di chiedere al Dirigente un corso di formazione che li aiuti a comprendere i loro doveri e i meccanismi burocratici interni all'istituto; il corso dovrà tenersi entro le prime 5 settimane successive all'elezione. Il Dirigente potrà delegare ad alcuni docenti il compito di tenere questo corso (di durata definibile dai partecipanti).

I rappresentanti eletti hanno il compito di:

1. partecipare ai Consigli di Istituto;
2. presiedere e fungere da segretario durante lo svolgimento dei Comitati Studenteschi;
3. svolgere una funzione di collegamento e portavoce tra gli studenti e gli uffici di Dirigenza e Segreteria;
4. consultare gli studenti per ogni decisione che la riguardi;
5. su delega del Comitato possono chiedere di convocare il Comitato Studentesco
6. I Rappresentanti d'Istituto possono chiedere di usufruire di un'aula dove potere effettuare gli incontri in orario extracurricolare.

c. Rappresentanti della Consulta

Le votazioni avverranno simultaneamente a quelle dei Rappresentanti d'Istituto seguendo le stesse modalità. La nomina ufficiale dei Rappresentanti nella Consulta dovrà essere redatta dal Dirigente e consegnata agli interessati entro 5 giorni dalla votazione.

I rappresentanti hanno il compito di: 1). Partecipare al Comitato Studentesco; 2). Svolgere una funzione di collegamento e portavoce tra gli studenti, i Rappresentanti d'Istituto e la Consulta Provinciale degli Studenti.

Art. 15. Svolgimento delle Assemblee studentesche

a. Assemblee Studentesche d'Istituto:

In coerenza alle ordinanze e ai decreti dei competenti organi istituzionali superiori finalizzati al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici, durante l'eventuale periodo di emergenza nazionale, si potranno svolgere anche in modalità a distanza.

b. Assemblee Studentesche di Classe:

- b.1. L'Assemblea di classe ha durata massima di due ore e può essere richiesta dai rappresentanti di classe o, almeno, dal 50% degli Studenti della classe.
- b.2. L'assemblea di Classe può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della classe sia all'approfondimento dei problemi della società.
- b.3. Le richieste delle assemblee di Classe, con i relativi O.d.g. (ordini del giorno) devono essere presentate al coordinatore di classe.
- b.4. Un'altra Assemblea mensile di Classe può svolgersi fuori dall'orario scolastico, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Art. 16 Funzionamento delle Assemblee di Classe

- a) L'Assemblea di Classe è composta da tutti gli alunni della classe ed è presieduta dal Rappresentante primo eletto; il secondo Rappresentante svolge le funzioni di Segretario.
- b) L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà + 1 degli aventi diritto a partecipare.
- c) Le votazioni si effettuano per alzata di mano, tranne quelle riguardanti persone, da effettuare per scrutinio segreto.
- d) I punti all'Ordine del giorno messi a votazione sono approvati con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.
- e) Il verbale dell'Assemblea deve essere consegnato al coordinatore di classe e, su richiesta, all'ufficio di Dirigenza dell'Istituto.
- f) È compito del Presidente dell'Assemblea vigilare sul rispetto del regolamento della stessa.
- g) I Docenti nelle cui ore di lezione è autorizzata l'assemblea di classe, nel pieno rispetto della autonomia degli allievi danno supporto di guida organizzativa e di vigilanza sulla regolarità dei lavori.
- h) Nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, i Docenti devono intervenire sciogliendo la stessa.

Art. 17. Funzionamento dell'Assemblea di Istituto

- a. Il Comitato Studentesco o i Rappresentanti d'Istituto (con delega) devono presentare un regolamento delle Assemblee di Istituto. Il regolamento ha validità annuale. Può essere quindi modificato successivamente o confermato, o sostituito con un altro regolamento. Il suddetto regolamento sarà oggetto di approvazione da parte del Comitato Studentesco e del Consiglio dell'Istituto, nella seduta immediatamente successiva alla prima assemblea.

Il regolamento deve prevedere:

- a.1 che le Assemblee sono parte integrante dell'attività scolastica;
 - a.2 che la partecipazione all'attività scolastica da parte degli Studenti è obbligatoria;
 - a.3 le modalità di verifica delle presenze;
 - a.4 che il medesimo regolamento delle assemblee d'Istituto, dopo l'approvazione, dovrà essere allegato al Regolamento d'Istituto.
- b. i rappresentanti d'Istituto, al termine di ogni assemblea d'Istituto, dovranno redigere apposito verbale di valutazione dell'assemblea stessa, che dovrà contenere: il tema dell'assemblea; la descrizione e la valutazione delle attività svolte; le considerazioni sull'organizzazione. Il documento dovrà essere letto e approvato dal Comitato Studentesco, costituito dai Rappresentanti di Classe e della Consulta, e dovrà successivamente essere consegnato al Dirigente che ne curerà l'affissione all'Albo degli Studenti.
 - c. In caso di inadempienze rispetto ai punti a. (1, 2, 3, 4) del presente articolo, il Dirigente può non autorizzare l'Assemblea del mese successivo.
 - d. All'Assemblea di Istituto, in armonia con l'O.d.g., possono partecipare esperti esterni invitati dagli Studenti, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Il C.d.I. potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata.

Art. 18. Comitato Studentesco

- a. Il Comitato Studentesco è composto dai rappresentanti di Classe, di Istituto, nella Consulta ed è presieduto dal Rappresentante d'Istituto primo eletto. Le funzioni di Segretario sono attribuite al Rappresentante secondo eletto, o da un Rappresentante di classe resosi disponibile.
- b. Può essere richiesta la convocazione del Comitato studentesco dal 10% dei rappresentanti di Classe o, su delega del comitato stesso, dai Rappresentanti degli studenti.
- c. Il Comitato studentesco dovrà tenersi fuori dei locali dell'istituto.
- d. Il Comitato studentesco dovrà tenersi fuori dell'orario delle lezioni.
- e. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a partecipare. I rappresentanti che per due volte di seguito non si presentano alla seduta saranno sollevati dal loro incarico (a meno che l'assenza non sia giustificata). Per verificare l'effettiva presenza dei Rappresentanti di Classe ai Comitati (che, si ricorda, è obbligatoria), i rappresentanti d'istituto devono predisporre, all'inizio della riunione del comitato, un foglio con la lista dei rappresentanti di classe che devono attestare la loro presenza con una firma.

- f. È compito del Presidente del Comitato vigilare sul rispetto del regolamento del Comitato, chiedendo l'intervento del Dirigente Scolastico o di un delegato ogni qualvolta sia in difficoltà nello svolgere la propria funzione.
- g. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, tranne quelle che riguardano persone, che vanno effettuate per scrutinio segreto. I punti all'ordine del giorno messi a votazione si considerano approvati se ottengono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.
- h. Il verbale del Comitato deve essere consegnato all'ufficio della Dirigenza dell'Istituto. I Rappresentanti d'Istituto possono decidere di esporre il verbale nelle bacheche degli studenti per garantire l'informazione.
- i. Si distinguono :
- Comitati Parziali: a queste assemblee è richiesta, obbligatoriamente, la partecipazione di un solo rappresentante di classe; in esse verrà redatto un verbale, contenente i deliberati del Comitato relativi ai punti posti all'ordine del giorno.
- Comitati Plenari: a queste assemblee la partecipazione di entrambi i rappresentanti di classe è obbligatoria; in caso di impedimento a partecipare, i rappresentanti possono incaricare di prendere parte alla riunione un loro compagno, il quale, nel foglio di registrazione delle presenze, dovrà anteporre alla propria firma la dicitura "delegato"; queste assemblee saranno convocate ogniqualvolta sia necessario comunicare ai soli rappresentanti di classe informazioni riguardanti attività-iniziativa- assemblee, ma non redigere un verbale.

Art. 19. Rappresentanti di Classe dei Genitori

I Rappresentanti di Classe svolgono l'importante ruolo di favorire la collaborazione tra scuola e famiglia, utile per un miglior funzionamento dell'istituto.

Durante tutto il periodo di emergenza nazionale, le elezioni dei rappresentanti di classe si svolgeranno secondo le apposite disposizioni in merito che saranno diramate dal competente Ministero.

I Rappresentanti hanno il compito di:

- a) partecipare ai Consigli di Classe, quando se ne richieda la presenza;
- b) svolgere una funzione di collegamento tra Docenti e Genitori della classe.

Art. 20. Assemblee dei Genitori

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere di problemi che riguardano aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, informando preventivamente il Dirigente Scolastico (indicando specificamente gli argomenti da trattare) e chiedendo l'autorizzazione ad usare i locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.

Art. 21. Comitato dei Genitori

Il Comitato dei Genitori è formato dai Rappresentanti di Classe e di Istituto dei Genitori.

Art. 22. Rapporti scuola-famiglia

Durante il primo Collegio dei Docenti di ciascun a.s. vengono fissati il calendario e le modalità di massima delle riunioni e degli incontri scuola-famiglia, onde garantire e facilitare l'interazione positiva fra i Genitori e i Docenti; è cura della scuola informare le famiglie del calendario e delle modalità di tali incontri.

Art. 23. Uso delle aule

Le aule potranno essere utilizzate dagli Studenti:

- a.) per attività curricolari, esclusivamente per la durata dell'orario stabilito per la Classe a partire da cinque minuti prima del suono della campanella d'inizio delle lezioni e rispettando le seguenti regole:
 - a.1.) devono lasciare l'aula immediatamente dopo il suono della campanella, a conclusione dell'ultima ora di lezione della propria Classe;
 - a.2.) gli Studenti possono rimanere nelle aule oltre i limiti stabiliti nel punto a.1. del presente articolo soltanto previa autorizzazione scritta della Dirigenza Scolastica.
- b.) per attività extracurricolari, a condizione che sia stato presentato al Dirigente Scolastico un regolamento a corredo di formale richiesta scritta.

Art. 24. Accesso e uso di: laboratori, aule speciali, palestre

I laboratori, le aule speciali e le palestre sono utilizzati per:

- a. lo svolgimento delle esercitazioni degli allievi in orario didattico, secondo quanto stabilito dalla programmazione didattica annuale;
- b. esercitazioni inerenti progetti annuali di attività aggiuntive, integrative e formative in genere, secondo quanto deliberato dagli Organi Collegiali;
- c. attività di aggiornamento, autoaggiornamento, sperimentazione e ricerca.

L'utilizzo dei diversi locali dell'Istituto da parte di enti ed istituzioni esterni, pubblici o privati, è regolamentato da apposite convenzioni. Le attività diverse da quelle indicate sopra sono consentite, solo previa autorizzazione scritta della Dirigenza, sentito il parere del responsabile didattico e tecnico.

Tutte le attività, ad eccezione di quelle di cui al punto a), sono programmate e concordate fra il responsabile dell'attività e l'assistente tecnico del reparto in cui verranno svolte. Ciascun responsabile didattico e tecnico predisporrà un regolamento interno.

Art. 25. Regolamento di: aule, palestre, aule speciali, laboratori, biblioteca

Il Regolamento di aule, palestra, laboratori e biblioteca deve:

- a. essere affisso nelle sedi alle quali è destinato ed essere illustrato, all'inizio dell'anno scolastico, dai Docenti agli Studenti, dando particolare rilievo alle norme di sicurezza da osservare;
- b. tenere conto della specificità dei reparti e prevedere:
 - la regolamentazione dell'accesso;
 - l'osservanza delle norme di sicurezza da parte degli operatori e degli studenti;
 - le norme di comportamento da rispettare e i divieti;
 - la regolamentazione dell'uso delle apparecchiature, degli attrezzi e dei materiali didattici;
- c. essere presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento per l'approvazione da parte del Dirigente scolastico.

Relativamente ad ogni laboratorio, i rispettivi Assistenti tecnici e i Docenti devono quotidianamente compilare l'apposito *Registro* in ogni sua parte.

I danni alle apparecchiature, le sottrazioni di esse o di altro materiale, i guasti agli impianti in genere e quant'altro sia ritenuto pregiudizievole per il buon andamento delle esercitazioni e per la loro efficienza, anche in termini di sicurezza, oltre che annotate nel registro suddetto, vanno tempestivamente segnalati al Dirigente. Le circostanziate segnalazioni vanno sottoscritte dal Docente o Assistente tecnico interessato.

Art. 26. Utilizzo del cortile e dell'area scoperta

Anche il cortile e l'area scoperta di pertinenza della Scuola, in quanto interni alla scuola, vanno utilizzati nel rispetto delle norme di civile comportamento previste per l'uso delle strutture pubbliche. In particolare, i rifiuti devono essere gettati negli appositi contenitori di raccolta. In caso di mancato rispetto di questa elementare regola di civile comportamento, nel caso in cui non vengano individuati i possibili responsabili del gesto incivile, saranno gli stessi studenti a provvedere al ripristino di buone condizioni ambientali. Nel cortile e nell'area scoperta di pertinenza della Scuola è vietato il parcheggio dei veicoli.

Art. 27. Comportamenti rispettosi per le persone e per il ruolo dei docenti durante tutte le attività didattiche.

- a. Gli studenti devono evitare atti e comportamenti fraudolenti che possano alterare la valutazione delle prove. In circostanze contrarie, i docenti assegneranno alla prova la valutazione minima prevista dalla normativa (voto: 2/10), estendendo il provvedimento a tutti gli studenti coinvolti.
- b. La presenza di cellulari ed altri dispositivi elettronici atti a riprendere immagini, o a permettere la comunicazione fra studenti e/o con l'esterno oppure connessioni ad internet non deve in alcun modo: disturbare lo svolgimento di attività didattiche o comunque distrarre lo studente dai suoi doveri scolastici; violare la privacy delle persone, riprendendole e/o mostrandone foto e/o video senza il loro consenso; alterare la valutazione di prove scritte o grafiche o orali.
- c. Gli studenti si impegnano a spegnere i loro dispositivi elettronici durante le attività didattiche ed a consegnarli ai docenti prima dell'inizio delle prove scritte quando questi lo richiedano. Qualora un docente rilevasse uno di questi strumenti ancora in possesso di uno studente dopo che la classe ha provveduto alla suddetta consegna, si applicherà quanto previsto nel successivo comma d.

- d. Per i comportamenti scorretti sopra elencati saranno irrogate le sanzioni previste nell'art. 30, c. 5 (ritiro e custodia dello strumento elettronico) e c. 7 (sanzioni disciplinari).

Art. 28. Disposizioni attuative uscite brevi antimeridiane – Monitoraggio

- ~ Ogni uscita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico;
- ~ nel mese di Maggio le uscite autorizzate potranno avvenire solo in casi di necessità ed urgenza documentata;

CAPO V - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 29. Principi generali

- ~ Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire: a questo principio va improntata qualsiasi azione disciplinare.
- ~ I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- ~ La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- ~ La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e, quindi, l'efficacia.
- ~ Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza, da parte dello studente, dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo. La riparazione estingue solo le mancanze involontarie.
- ~ Nell'individuazione della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dello studente.
- ~ Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e di crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.
- ~ La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da irrogare.
- ~ La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare maggiore o di grado immediatamente superiore.
- ~ Nel caso di danneggiamenti o atti vandalici è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.
- ~ Allo studente viene data l'opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità scolastica, in orario extrascolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza da parte di docenti.
- ~ In caso di atti o comportamenti dello Studente che violano le norme del codice penale, il Dirigente provvede tempestivamente alla denuncia, che immediatamente porta a conoscenza sia della famiglia che del Consiglio di classe dell'interessato.
- ~ La convocazione dei Genitori connessa ad alcune sanzioni disciplinari deve configurarsi come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.
- ~ Le sanzioni scritte e vistate poi dall'Ufficio della Dirigenza hanno effetto certo sull'attribuzione del voto di condotta da parte dei singoli Consigli di Classe in sede di scrutinio. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità.
- ~ Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari prima che abbia potuto esporre le proprie ragioni.

Art. 30. Mancanze rilevate nella sede scolastica

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

1. Mancanza ai doveri scolastici (*artt. 6-7*) e negligenza: Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia da parte del Docente.
2. Ripetuti comportamenti che turbano il regolare andamento delle lezioni: Richiamo scritto da parte del Dirigente Scolastico.
3. Violazione delle norme di sicurezza: Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia da parte del docente.
4. Violazione dell'*art. 11 comma c* (divieto di fumo): Annotazione sul registro elettronico e cartaceo di ogni violazione commessa che verrà comunicata al D. S. il quale applicherà le sanzioni previste dalla legge; inoltre, il Dirigente ammonirà lo studente e registrerà l'episodio sull'area "Provvedimenti disciplinari" del registro online; in caso di reiterazione del comportamento, gli assegnerà un lavoro finalizzato ad aumentare la consapevolezza sia del danno alla propria salute sia della lesione del diritto altrui a non essere esposto al fumo passivo (per es.: cartellone da esporre nei locali della scuola, ricerca bibliografica sulle sostanze tossiche presenti nel fumo o sugli effetti sulla salute, articolo da pubblicare sul blog della scuola). Qualora lo studente perseveri nel proprio comportamento scorretto o non si impegni nella suddetta "compensazione", il Dirigente scolastico, o un suo delegato, ai sensi della legge 10 gennaio 2005, irrogheranno la sanzione della Multa di € 27,50 (euro ventisette e centesimi cinquanta).
5. L'utilizzo senza autorizzazione del telefono cellulare sarà sanzionata nei termini di cui appresso.
6. Comportamenti lesivi della dignità personale di compagni, personale docente e non docente; disturbo continuato alle lezioni; mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità; danneggiamento volontario di beni della scuola; consumo personale di sostanze psicotrope; utilizzo di qualsiasi dispositivo tecnologico, ivi compreso il telefono cellulare, per riprendere persone, test, compiti o altro materiale didattico senza l'autorizzazione del docente oppure per comunicare con i compagni o con l'esterno o per connettersi con la rete durante una verifica in classe; diffusione impropria di video o immagini relativi alle persone presenti alle videolezioni, trasmissione a terzi di link o codici di accesso alle piattaforme; violazione omissione di soccorso o di tempestiva segnalazione ai docenti in caso di situazione di pericolo riguardante uno o più compagni: Allontanamento dalla comunità scolastica fino a sette giorni, deliberato dal Consiglio di Classe.
7. Reiterazione dei comportamenti di cui ai precedenti *punto 5 e punto 6*: Allontanamento dalla comunità scolastica da 8 a 15 giorni, deliberato dal Consiglio di Classe (v. Art. 32).
8. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona (es. violenza privata, minaccia, percossa, ingiuria etc.) o atti che determinino situazioni di pericolo per l'incolumità di altre persone (per es.: incendio, allagamento etc.) o altro comportamento indicato ai precedenti *punto 7. e punto 8.*, ma particolarmente grave, nei casi in cui siano commessi nei locali della scuola o comunque si riferiscano a personale o Studenti della scuola: Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, deliberato dal Consiglio di Istituto (v. Art. 32).
9. In caso di recidiva o per situazioni in cui non sia possibile un intervento per un reinserimento responsabile e tempestivo, il Consiglio d'Istituto può decidere l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, prestando attenzione che ciò non comporti il mancato raggiungimento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.
10. In casi particolarmente gravi il Consiglio di istituto può decretare, con una maggioranza qualificata (i tre quarti dei presenti), l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.
11. I comportamenti passibili delle sanzioni indicate sono tenuti in considerazione dal Consiglio di classe per la

determinazione del voto di condotta con le modalità indicate nella griglia allegata; non sarà possibile assegnare un voto inferiore a sei decimi se non ci sono le condizioni indicate nel D. M. 5/2009.

Art. 31. Mancanze rilevate durante i viaggi di istruzione

Lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto educativo e didattico per tutta la durata del viaggio d'istruzione e del soggiorno.

Lo studente:

1. è tenuto al rispetto degli orari e delle scansioni previste dal programma di viaggio da lui accettato;
2. anche se maggiorenne, non può detenere o fare uso di bevande alcoliche;
3. risponde personalmente delle infrazioni relative al regolamento e, pertanto, ogni comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari graduati alla gravità della mancanza commessa, oltretutto di quelli civili e penali previsti dai codici.

D'intesa fra i Docenti accompagnatori ed il D. S., nei casi più gravi può essere disposta la sospensione immediata del viaggio, con onere per il rientro in sede dell'allievo responsabile a carico della famiglia. In ogni caso, il comportamento dell'alunno sarà oggetto di valutazione da parte del rispettivo C.d.C. secondo le previsioni contenute nel presente regolamento.

Art. 32. Procedura per le sanzioni che comportano l'allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica

- a. Il Dirigente scolastico valuterà preliminarmente se indirizzare il procedimento disciplinare al Consiglio di classe o al Consiglio di istituto, i quali decideranno nell'ambito delle rispettive competenze.
- b. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento della scuola per sospensioni che non superino i 15 giorni, mentre il Consiglio di istituto decide per quelle che superano i 15 giorni; tali organi operano in materia disciplinare nella composizione allargata a Genitori e Studenti. Se uno dei componenti del Consiglio di classe o del Consiglio di istituto, Studente o Genitore, è coinvolto nel provvedimento disciplinare si astiene dalla votazione; qualora tutti i rappresentanti di una componente dell'organo deliberante fossero coinvolti si procede a surroga, se fossero assenti si rinvia la decisione ad altra seduta.
- c. L'applicazione di tutte le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte del D. S. entro 15 giorni da quando si è venuti a conoscenza del fatto. Le procedure relative all'irrogazione delle sanzioni devono concludersi entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione: superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
- d. Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto possono decidere di proporre allo Studente una sanzione alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica, consistente in attività compensative che si svolgono al di fuori dell'orario scolastico e si configurano come un servizio alla comunità scolastica.
- e. La contestazione di addebito, quale inizio di un procedimento amministrativo, deve contenere i dati relativi ad avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, motivazioni che lo hanno reso necessario, termini di conclusione.
- f. Le sanzioni disciplinari che hanno comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica verranno inserite nel fascicolo dello Studente personale insieme a tutte le altre informazioni relative alla sua carriera; nel caso in cui nel testo della sanzione compaiano dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno portato ad essa, tali dati dovranno essere coperti con "omissis". Si ricorda che, secondo la normativa vigente, il trasferimento o il passaggio ad altra Scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, ma questo segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 33. Norme particolari

- a. Le sanzioni per le mancanze disciplinari, commesse durante la sessione d'esami, compresi quelli di idoneità, sono irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- b. Qualora ci fossero Studenti di classi diverse coinvolti in comportamenti inadeguati passibili di sanzioni per le quali ha titolo a decidere il Consiglio di classe, affinché si assumano decisioni omogenee a fronte di omogenei comportamenti, si rinvia la decisione all'Organo di Garanzia. Qualora ci fossero appelli o contestazioni, ad evitare la sovrapposizione fra giudice e garante, quest'ultima funzione sarà assunta direttamente dal Consiglio di Istituto.
- c. Per le entrate fuori orario e le assenze si rinvia ai precedenti Artt. 12 e 13.

Art. 34. Difesa dello Studente

- a. Nella fase istruttoria, seguita dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe delegato, viene dato un adeguato spazio al diritto di difesa dello Studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai Genitori o da Docenti indicati dallo stesso, o presentare memorie scritte.
- b. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno da parte di chiunque vi abbia interesse (Studente o Genitore) entro 15 giorni dalla comunicazione.

Art. 35. Organo di Garanzia interno

- a. L'Organo di Garanzia interno, istituito presso la scuola, è l'organo di appello contro le sanzioni disciplinari (vedi art. 33, comma b).
- b. L'Organo di Garanzia interno ha anche funzioni di garanzia rispetto ai comportamenti difformi che potrebbero verificarsi tra i vari Consigli di classe e può essere chiamato ad esprimersi, su richiesta degli Studenti o di chiunque ne abbia interesse, su conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione delle norme in materia disciplinare presenti nel regolamento.
- c. L'Organo di Garanzia è composto da un Genitore, un Docente, un rappresentante del personale ATA e uno Studente e ne fa parte d'ufficio il Dirigente scolastico, che lo presiede (è data facoltà ai membri del Consiglio di Istituto, distinti per componente, di designare i membri da nominare).
- d. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro i 10 giorni successivi dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione del ricorso; durante questo periodo l'esecutività della sanzione viene sospesa, a meno di diverse esplicite disposizioni contenute nella sanzione disciplinare stessa.
- e. Qualora entro il termine previsto l'Organo di garanzia non si sia espresso, la sanzione si intende confermata.
- f. In prima convocazione le delibere dell'Organo di Garanzia sono valide se sono presenti tutti componenti, mentre in seconda convocazione lo sono con i membri effettivamente presenti.
- g. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera dell'Organo di garanzia (ovvero trascorsi i 10 giorni dalla comunicazione del ricorso), lo Studente (o chiunque ne abbia interesse) può proporre un reclamo all'Organo di Garanzia regionale per una valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare. A tale organo spetta anche la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello *Statuto delle studentesse e degli studenti* contenute nei regolamenti degli istituti.

Art. 36 Contributo volontario

- a) Il contributo volontario versato alla scuola (giusta delibera del Consiglio d'Istituto) è finalizzato ad interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa, alla stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile, alle spese per le pagelle, il cartellino scolastico, il materiale di consumo per svolgimento attività didattiche (carta per fotocopie, cartucce per le stampanti). I genitori potranno avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 della legge n. 40/2007.
- b) Coloro i quali non vogliano versare la quota di contributo, dovranno risarcire alla scuola le segg. spese sostenute: assicurazione, cartellino identificativo, eventuale stampa pagelle.

Art. 37 Assicurazione scolastica (Assicurazione per gli Infortuni e la Responsabilità Civile)

Sono coperti da assicurazione tutti gli Studenti che hanno versato il contributo volontario al momento dell'iscrizione al c.a.s. o abbiano pagato la quota assicurativa. Tale Assicurazione per gli Infortuni e la Responsabilità Civile è un servizio che la scuola offre e non è obbligatoria; il mancato versamento del contributo o della quota specifica, comporta la scopertura assicurativa e quindi, per norma, l'impossibilità a partecipare alle uscite didattiche organizzate dalla scuola, a meno che non si autocertifichi per iscritto, presso la segreteria didattica dell'Istituto, la sussistenza di altra assicurazione equivalente.

Si precisa, inoltre, l'esistenza di un'assicurazione individuale *Infortuni e Responsabilità Civile*.

Art. 38. Revisione delle norme del regolamento

La revisione delle norme del regolamento o l'aggiunta di eventuali nuove norme sono attuate dal Consiglio d'Istituto in seduta straordinaria, previa consultazione degli Organi Collegiali rappresentanti delle singole componenti ed eventualmente anche su proposta di non meno del 25% di almeno una delle componenti scolastiche. Per la validità di tale seduta occorre la presenza di almeno il 75% dei componenti del C.d'I. Le decisioni sono approvate con la maggioranza di almeno il 75% dei presenti.

Art. 39. Norma finale

Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto ed aggiornato in occasione delle revisioni. È obbligo degli Studenti, dei Genitori e di tutto il personale che lavora nell'istituto conoscerlo e rispettarlo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Allegati al presente regolamento:

--- *STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA*

--- *TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI*

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici, i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità, possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
8. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
9. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TABELLA RIEPILOGATIVA

SANZIONI DISCIPLINARI

Tabella riassuntiva delle violazioni previste e delle sanzioni irrogabili nell'ambito della gestione della disciplina scolastica :

Rif.	Mancanze disciplinari	Organo che commina la sanzione	Sanzioni
A	Violazione degli obblighi connessi alla frequenza (lezioni curriculari, alla DDI, ore di recupero e approfondimento, progetto interdisciplinare, etc.), alla giustificazione delle assenze, all'assiduità di impegno	Docente Docente/ Dirigente Scolastico	Ammonizione verbale. Ammonizione scritta in caso di recidiva.
B	1. Violazione dell'obbligo di partecipare al dialogo educativo (disturbo della lezione, anche nella forma della DDI, allontanamento arbitrario dall'aula etc.) 2. Utilizzo di telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche personali durante lo svolgimento delle attività scolastiche. Rifiuto di custodia in cartella o zaino del telefono cellulare o le altre apparecchiature elettroniche personali che si stanno arbitrariamente utilizzando	Docente Docente/ Dirigente Scolastico Docente/ Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta. Ammonizione scritta e contestuale segnalazione dell'accaduto ai genitori con nota sul registro elettronico. La reiterazione dell'infrazione oltre le cinque ammonizioni comporterà la sospensione dalle lezioni per un giorno adottata dal Dirigente scolastico fino a tre giorni, in caso di recidiva della mancanza.

C	1. Violazione degli obblighi di correttezza verso il Dirigente Scolastico, i Docenti, il Personale A.T.A., i compagni, di chi, per qualsiasi ragione, sia in rapporto o in contatto con la scuola. 2. In caso di insulto, turpiloquio, bestemmia, offesa al decoro ed alla reputazione).	Docente /Dirigente Scolastico Consiglio di Classe	Ammonizione scritta. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a dieci giorni.
---	---	---	---

D	Gravi e reiterate mancanze disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui alle precedenti lettere A - B - C e agli articoli 6 - 7 - 10 del Regolamento di Istituto	Consiglio di Classe	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni.
E	1. Grave attentato alla sicurezza e all'incolumità personale (violenza privata, minaccia, lesioni, percosse ingiurie, reati di natura sessuale etc.); 2. Grave e concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone; atti di vandalismo e deturpamento della proprietà pubblica; furto e reati penalmente perseguibili.	Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni
F	Recidiva degli atti di cui alla lettera D o atti di violenza grave o connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo Scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato o, nei casi meno gravi, allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

G	Falsificazione o distruzione di atti e documenti:	Docente/Consiglio di Classe/Dirigente Scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni.
	a. se personali		Ammonizione scritta.
	b. se non personali (inclusi elaborati già corretti)	Docente/Consiglio di Classe/Dirigente Scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica per non meno di cinque giorni.
	c. se si ravvisano estremi di reato	Docente/Dirigente Scolastico/Consiglio di	Allontanamento dalla comunità scolastica per non meno di dieci giorni.

H	<p>1. Uso improprio di attrezzature, materiali ed ambienti.</p> <p>2. Introduzione nell'edificio e negli ambienti scolastici di sostanze, materiali, oggetti, pubblicazioni estranei all'attività didattica, pericolosi o dannosi, nei casi meno gravi.</p> <p>3. Nei casi gravi ed in casi in cui si ravvisino estremi di reato.</p>	<p>Docente/Dirigente Scolastico</p> <p>Docente/Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di Classe</p>	<p>Ammonizione scritta.</p> <p>Ammonizione scritta.</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.</p>
I	<p>Ogni altra violazione di disposizioni regolamentari</p>	<p>Docente/ Consiglio di Classe/Dirigente Scolastico</p>	<p>A seconda della gravità e/o della recidività Ammonizione verbale o Ammonizione scritta o Allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni o superiore a cinque giorni</p>